

**URBAN  
POLICE**

**9** MOSTRA ESPOSITIVA  
DELLA POLIZIA LOCALE



# MARCO MASSAVELLI

Vice Comandante PM Druento (TO)

“Le corrette procedure di accertamento per la guida  
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto  
di sostanze stupefacenti”



## **CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

# **LE CORRETTE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

a cura di

dott. MASSAVELLI Marco



**9° Congresso nazionale e mostra espositiva della Polizia locale**

**Cassano d'Adda (MI) 29 e 30 novembre 2012**

## Vice Comandante Polizia Municipale di Druento (TO)

### 1. Corte di Cassazione Penale Sez. IV, Sent., (ud. 17-04-2012) 12-06-2012, n. 23148

#### Svolgimento del processo

Il Tribunale di Imola - a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - condannava S.A. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Il giudicante motivava il suo convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dell'imputato, evidenziando che: a) dalle acquisite risultanze probatorie era emerso che il S., dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di una bicicletta, stava per essere portato via a mezzo di un'ambulanza del "118" allorquando erano giunti sul posto gli Agenti della Polizia Municipale; b) la bicicletta del S. si trovava a lato della strada e non era stato possibile verificare se il velocipede era stato spostato dopo l'urto oppure era stato proiettato in posizione di quiete a seguito dell'urto stesso; c) la Polizia Municipale aveva sentito anche l'altra persona coinvolta nel sinistro che si trovava alla guida di un motoveicolo; d) era stato quindi richiesto ai sanitari del Pronto Soccorso - presso il quale era stato trasportato il S. - l'accertamento dell'eventuale stato di ebbrezza di quest'ultimo a mezzo prelievo ematico al quale il S. aveva prestato il consenso; e) tale esame aveva permesso di appurare la presenza nell'organismo del S. di un tasso alcolemico pari a 3,75 g/l; f) la eventualità che il S. non guidasse la bicicletta, ma la conducesse a mano, era stata prospettata dal difensore solo in sede di discussione; siffatta prospettazione difensiva non poteva comunque trovare condivisione posto che dal verbale di contestazione amministrativa acquisito agli atti sull'accordo delle parti si evinceva che il S. era alla guida della bicicletta, come peraltro desumibile anche dall'esame testimoniale del verbalizzante Cardinali: inoltre detto accertamento non era mai stato oggetto di contestazione nel corso dell'intero procedimento.

A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte d'Appello di Bologna confermava l'impugnata decisione e, per la parte che in questa sede rileva - ed in risposta alle deduzioni difensive secondo cui non poteva dirsi raggiunta la prova che al momento del fatto il S. fosse alla guida della bicicletta - richiamava le acquisizioni probatorie e le argomentazioni già svolte al riguardo dal primo giudice ritenendole del tutto condivisibili a fronte di una prospettazione difensiva che doveva considerarsi quale mera ed astratta congettura.

Ricorre per Cassazione il S., tramite il difensore, denunciando vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, ribadendo che a suo avviso nulla proverebbe che il S. fosse alla guida del velocipede e non lo conducesse, invece, per mano, con equiparazione, in tal caso, alla figura del pedone, a norma dell'art. 182 C.d.S., comma 4, e conseguente insussistenza del reato contestato.

#### Motivi della decisione



**9° Congresso nazionale e mostra espositiva della Polizia locale**

**Cassano d'Adda (MI) 29 e 30 novembre 2012**

Il ricorso deve essere rigettato perchè basato su doglianze ai limiti della inammissibilità, in quanto tendenti sostanzialmente, per lo più, ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio di Cassazione. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, etc. - deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, N. 4115/96, RV. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, dopo aver già in passato precisato che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944), hanno poi avuto ancora modo di puntualizzare tale concetto enunciando un principio di diritto che può così riassumersi: l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr: Sez. Un., rie. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., rie. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074). Nel caso di specie, il Tribunale prima, e la Corte territoriale poi, non hanno mancato di indicare esplicitamente gli elementi probatori acquisiti a carico dell'imputato, ritenuti ulteriormente corroborati anche da considerazioni logiche sul piano deduttivo; nè può ritenersi connotata da illogicità la motivazione dell'impugnata sentenza laddove i giudici di seconda istanza hanno osservato che sarebbe stato "opportuno e più lineare assumere la testimonianza del motociclista": trattasi solo di una considerazione circa la possibilità di una maggiore completezza istruttoria, a fronte di una deduzione difensiva che, peraltro, non poteva considerarsi se non una mera congettura priva di qualsiasi concreto riscontro.

Dovendo conclusivamente ritenersi accertato che il S. guidasse la bicicletta, e non la conducesse a mano, mette conto infine evidenziare che, quanto alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione alla guida di un velocipede, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi in senso affermativo (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 2021 del 09/07/1997 Cc. - dep. 08/10/1997 - Rv. 209287: fattispecie concernente guida in stato di ebbrezza di una bicicletta, in relazione alla quale è stata esclusa la possibilità di applicare anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida).

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**



**9° Congresso nazionale e mostra espositiva della Polizia locale**

**Cassano d'Adda (MI) 29 e 30 novembre 2012**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

## 2. Accertamento dell'ebbrezza - misurazioni discordanti

Corte di Cassazione Penale, sez.IV, 12 luglio 2012, n. 27954

(*Omissis*)

### RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del tribunale della medesima città che aveva ritenuto tizio colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c) del codice della strada, per aver guidato una autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, tasso alcolemico accertato pari a 1,54 e 1,33 g/l.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di omissis adducendo, a sostegno, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 186 del codice della strada e dell'art. 379 del regolamento per errata qualificazione del reato. Il ricorrente rileva che l'art. 186 nella formulazione vigente, prevede tre distinte fattispecie in rapporto al tasso alcolemico accertato; una corretta interpretazione della norma avrebbe imposto alla corte d'appello di considerare integrata la fattispecie più lieve prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b), e non quella di cui alla lett. c) come ritenuto, perchè quest'ultima può considerarsi integrata solo qualora entrambe le misurazioni etilometriche abbiano dato un risultato che rientra nella fascia considerata; nella specie invece la prima misurazione era stata di 1,54 e quindi superior e al limite necessario per integrare la fascia c), ma la seconda era stata inferiore; richiama in proposito la sentenza di questa corte, IV sezione del 24 novembre 2009, n. 3346. Con un secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità in ordine alla motivazione addotta dalla corte d'appello per motivare la propria decisione; la corte ha ritenuto che ai fini della qualificazione del reato si debba prendere in considerazione il primo valore accertato in quanto più vicino al momento della guida mentre il secondo valore sarebbe inevitabilmente più basso perchè fisiologicamente l'ubriachezza viene smaltita col trascorrere del tempo e quindi l'indice è destinato a diminuire; il ricorrente contesta tale ricostruzione ritenendo che si tratti di considerazioni suggestive ma non condivisibili. Unico dato certo è che nel momento dell'accertamento il soggetto si trovava in fase discendente di smaltimento dell'alcol; non sarebbe invece possibile affermare con certezza che al momento della guida il tasso alcolemico era quello superiore; infatti tale ragionamento trascura il fatto che vi è una curva di assorbimento dell'alcol che dura, secondo la dottrina medico-legale, tra i 30 e i 120 minuti e nulla può escludere che il primo valore accertato costituisse l'apice di tale curva, sicchè proprio al



9° Congresso nazionale e mostra espositiva della Polizia locale

Cassano d'Adda (MI) 29 e 30 novembre 2012

momento della guida il valore del tasso alcolemico poteva essere inferiore a 1,5 g per litri; il ragionamento della corte si rivela arbitrario.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso merita accoglimento.

Deve premettersi che a seguito delle modifiche intervenute con il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, il reato di guida in stato di ebbrezza è articolato in tre distinte ed autonome fattispecie a seconda del tasso alcolemico accertato. Fermo restando che ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, (sez. IV 9.6.2011 n. 28787 rv. 250714), si pone il problema di stabilire quale reato si configuri in presenza di due misurazioni alcolimetriche che abbiano dato valori diversi, dovendosi in tale situazione stabilire quale è la fattispecie applicabile. Questa Corte ha già affrontato il problema, osservando (sez. IV 24.11.2009 n. 3346 Rv. 246390) che a norma dell'art. 379 comma 2 del regolamento, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cin que minuti. Non è possibile dunque ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie attualmente previste all'art. 186 comma 2, lett. a), b) e c) se non in presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste. Una diversa interpretazione sarebbe, oltre che in contrasto con il tenore letterale della disposizione, in evidente contrasto con il principio del favor rei. Non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento.

2. Conclusivamente il fatto deve essere qualificato come violazione dell'art. 186 comma 2, lett. b), e la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bolzano.

**P.Q.M.**

Qualificato il fatto come violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bolzano.



**9° Congresso nazionale e mostra espositiva della Polizia locale**

**Cassano d'Adda (MI) 29 e 30 novembre 2012**

### **3. Alcoltest, asmatico, rifiuto, legittimità, elemento soggettivo, mancanza**

**Tribunale di Milano**

**Sezione per le Indagini Preliminari**

**Ordinanza 6 - 7 giugno 2012**

*(G.I.P. Dott. Salemmè)*

#### **Fatto e diritto**

IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli atti e rilevato che:

- il fatto non costituisce reato difettando l'elemento soggettivo (l'indagato si è volontariamente sottoposto alle precedenti misurazioni ed è plausibile che non si sia sottoposto all'ultima per ragioni di salute così come documentato)

Chiede l'archiviazione del procedimento

IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento.



**9° Congresso nazionale e mostra espositiva della Polizia locale**

**Cassano d'Adda (MI) 29 e 30 novembre 2012**

Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.

Ritenuto che la stessa vada condivisa e che non si prospetta allo stato l'utilità di ulteriori indagini;  
visto l'art. 408 e ss. c.p.p.

**P.Q.M.**

**Dispone l'archiviazione del procedimento, con restituzione degli atti d'ufficio del PM;  
nulla osta, ai fini del giudizio penale, (omissis)**

**4. Corte di Cassazione Penale sez. IV 4 giugno 2012 n. 21476  
Nozione di "appartenenza" del veicolo**

*(omissis)*

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con sentenza in data 11.04.2011, dichiarava omissis colpevole del reato di cui all'articolo 186 comma 2, lett. c) del codice della strada, condannando il predetto alle pene di giustizia.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona propone ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, rilevando che il giudice ha ommesso di provvedere all'applicazione della confisca dell'autoveicolo. Ritiene la parte che, pure a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, il relativo potere spetti al giudice penale.
3. La difesa ha depositato memoria. Rileva l'esponente che il veicolo risulta, in realtà, di proprietà di omissis padre dell'odierno imputato ed osserva che nel corso del procedimento è stato disposto il dissequestro dell'auto. L'esponente ritiene, pertanto, che il Tribunale non avrebbe potuto disporre la confisca del mezzo, trattandosi di veicolo appartenente a persona estranea al reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

4.1 Giova primieramente considerare che l'articolo 186 comma 2, lett. c), stabilisce che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il



**9° Congresso nazionale e mostra espositiva della Polizia locale**

**Cassano d'Adda (MI) 29 e 30 novembre 2012**



quale è stato commesso il reato, "salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato". Come noto, la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", ha apportato modifiche alla disciplina della confisca in relazione al reato contravvenzionale che occupa. In particolare, il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 240 comma 2 c.p., già previsto dall'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada; in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l'illegittimità parziale dell'articolo 186 comma 2, lett. c), proprio in riferimento al citato rinvio all'articolo 240cp. Questa Suprema Corte, nell'interpretare il novellato testo normativo, ha quindi chiarito: che la confisca prevista dall'articolo 186 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge n. 120 del 2010, ha oggi natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria e che spetta conseguentemente al giudice penale "delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida". (Cass. Sez. IV sentenza n. 40523 del 4.11.2010, dep. 16.11.2010, Rv. 248859; si veda anche Cass. Sez. IV; Sentenza n. 15022 del 25.02.2011, dep. 13.04.2011, Rv. 250229).

Si osserva poi che il fatto per cui si procede è stato commesso in data 24 agosto 2008, di talchè la confisca del veicolo condotto dal trasgressore era già prevista, ai sensi dell'articolo 186 comma 2, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pure dovendo ritenersi la natura amministrativa della sanzione, in conseguenza della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, n. 196 del 4 giugno 2010 n. 196, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità parziale dell'articolo 186 comma 2, lett. c), proprio in riferimento a citato rinvio all'articolo 240 codice penale.

4.2 Ciò premesso, non è chi non veda che il giudicante ha erroneamente omesso di provvedere in ordine alla confisca del veicolo utilizzato per la commissione del reato, ritenendo che sul punto la competenza spettasse al Prefetto. Deve pure considerarsi ai fini della confisca del veicolo prevista dall'articolo 186 comma 2, lett. c) questa Suprema Corte ha chiarito che la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purchè non occasionali (Cass. Sez. IV, Sentenza n. 20610 del 26/02/2010, dep. in data 01/06/2010, Rv. 247326). E preme, altresì, osservare che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno recentemente ribadito - nell'escludere la confiscabilità della vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, che sia utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, qualora il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato - che in sede penale, occorre comunque fare riferimento ad una nozione di "appartenenza" di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà; e che, nell'ambito specifico della guida in stato di ebbrezza, non può ritenersi "estraneo" il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo ha agevolato la perpetrazione della fattispecie contravvenzionale (Cass. SSUU Sentenza n. 14484 del 19/01/2012, dep. 17/04/2012, Rv. 252030).

Rispetto alla confisca del veicolo, pertanto, il giudice di merito deve verificare se il mezzo risultava, in concreto, nella disponibilità non meramente occasionale dell'imputato, indipendentemente dalla titolarità giuridica del diritto reale. E, in tale ambito valutativo, viene pure in rilievo l'eventuale sistematico affidamento del mezzo che il proprietario del bene abbia in concreto effettuato in favore del conducente.

Si evidenzia, infine, che la Suprema Corte ha chiarito che la sanzione amministrativa di che trattasi



deve trovare applicazione, anche nel caso in cui il veicolo non risulti sottoposto a sequestro (Cass. Sezione IV, sentenza n. 45365 del 25.11.2010, dep. 27.12.2010, Rv. 249071). 5. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Macerata, per nuovo esame, in applicazione dei ricordati principi di diritto. Si osserva che nel caso di specie, essendo stata annullata la decisione di merito limitatamente alla confisca, si è verificata la formazione progressiva del giudicato con riguardo alla parte della sentenza che concerne l'affermazione di responsabilità, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, sicchè risulta impedita l'operatività di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione, successiva rispetto alla presente decisione di annullamento (cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 12967 del 14.03.2007, Rv. 236462).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Macerata.

*(omissis)*

## **5. Guida sotto l'effetto di stupefacenti: duplice condizione per la sussistenza del reato**

**Corte di Cassazione Penale Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2011) 03-09-2012, n. 33617**

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza in data 2 dicembre 2010, il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, mandava assolto B.M. - con la formula perchè in fatto non sussiste - dalla contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. per aver guidato in (OMISSIS) l'autovettura Fiat Panda tg. (OMISSIS), in condizioni di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi), con la conseguente restituzione all'avente diritto dell'autovettura in sequestro.

Ma ritenuto il Tribunale che l'imputato noto ai Carabinieri quale abituale assuntore di sostanze stupefacenti (nei cui confronti i militi avevano eseguito una perquisizione personale con esito negativo mentre era a piedi e che, in ottemperanza dell'invito rivoltagli dagli stessi, aveva raggiunto la caserma ponendosi alla guida della propria automobile sulla quale era salito come passeggero, anche il brig. P.V.) da un lato, avesse agito in presenza della scriminante prevista dall'art. 51 cod. pen. adempiendo all'ordine impartitogli dai Carabinieri e che, dall'altro, difettesse la prova



**9° Congresso nazionale e mostra espositiva della Polizia locale**

**Cassano d'Adda (MI) 29 e 30 novembre 2012**

dell'attualità della guida in stato di alterazione psico - fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Ricorre per cassazione avverso la sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, deducendo un unico motivo per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per difetto della motivazione. Secondo il ricorrente difetterebbero i presupposti del riconoscimento della scriminante dell'adempimento di un dovere giacchè l'uso dell'automobile per raggiungere la caserma non era stato prescritto dai Carabinieri (che non avevano ravvisato alcun segno di alterazione nel prevenuto in tale fase dell'episodio) ma discendeva dalla maggior comodità per lo stesso di raggiungere la caserma, fermo il fatto che l'imputato, ove consapevole di aver assunto stupefacenti, era tenuto ad astenersi dal porsi alla guida dell'automobile, attese le descritte circostanze di fatto.

Inoltre il Tribunale avrebbe disatteso il principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della sussistenza del reato contestato era rappresentata dall'esito positivo delle analisi dei campioni dei liquidi biologici, non potendo ritenersi elemento costitutivo della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. l'esito della visita medica, avendo la funzione di avallare la verifica degli elementi sintomatici evidenziati dalla P.G..

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, si è correttamente attenuto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4 n. 41796 del 2009; Sez. 4 n. 11848 del 2010) secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare, previa analisi dei liquidi biologici dell'imputato, non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche il fatto concreto ed attuale della guida sotto l'effetto psicotropo delle stesse.

Ora, nella concreta fattispecie, se il referto delle analisi delle urine, attestando la presenza di cannabinoidi nei metaboliti in ragione di 172 ng./ml. - a fronte di un massimo consentito di 50 ng/ml. - era idoneo a provare che il B. aveva assunto sostanze stupefacenti, non poteva tuttavia solo da tale accertamento dirsi dimostrata l'epoca precisa in cui tale accadimento si era verificato, che l'imputato, in difetto di smentite, aveva collocato tre - quattro giorni prima dell'accertamento allorchè fumò uno spinello, come ammesso in sede di esame. L'insussistenza dell'addebito, come sottolineato dal Giudice di prime cure, discendeva peraltro pacificamente dagli esiti della visita medico - neurologica cui l'imputato fu sottoposto (come previsto dalla legge), a richiesta dei Carabinieri. Ebbene, in esito alla stessa, non fu riscontrato nel B. alcuno stato di alterazione psicofisica.

L'imputato fu invece giudicato dal dr. R.N., al contrario, vigile, eupnoico, collaborante, in buone condizioni generali, con lo stato di coscienza integro privo di deficit mnemonici oltrechè orientato nello spazio e nel tempo "senza dispercezioni o segni di delirio - allucinazione e con linguaggio normale ". Ogni altra censura proposta deve ritenersi assorbita.



**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.



**9° Congresso nazionale e mostra espositiva della Polizia locale**

**Cassano d'Adda (MI) 29 e 30 novembre 2012**